

A black and white photograph of an industrial facility, likely a refinery or chemical plant. The image shows a complex network of large, curved pipes and vertical structures, with scaffolding and walkways visible. The perspective is looking upwards, emphasizing the scale and complexity of the machinery.

LLOYD'S

**YOUR  
INSURANCE  
DOCUMENTS**  
**SECURING YOUR PEACE OF MIND**

## CLAUSOLA EUROPEA DI NOTIFICA ATTI E GIURISDIZIONE

Salvo che sia diversamente specificato nel testo di polizza, si conviene che il presente contratto d'assicurazione sarà regolato esclusivamente dalla legge e dagli usi italiani, e che qualsiasi controversia derivante da, inerente a, o connessa al presente contratto d'assicurazione sarà esclusivamente soggetta alla giurisdizione del competente Foro in Italia.

Pertanto i Membri Sottoscrittori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui al presente contratto concordano che tutte le citazioni, gli avvisi o i procedimenti che debbano essere loro notificati al fine di promuovere azioni legali nei loro confronti in relazione al presente contratto d'assicurazione saranno correttamente notificati se a loro indirizzati e consegnati loro presso

Il Rappresentante Generale per l'Italia di Lloyd's  
Corso Garibaldi, 86  
20121 Milano

che, in questo caso, ha il potere di accettare la notifica per loro conto.

I Membri Sottoscrittori nel fornire tale potere non rinunciano ad avvalersi di ogni speciale termine o periodo di tempo al quale abbiano diritto ai fini della notifica di tali citazioni, avvisi o procedimenti in virtù della loro residenza o domicilio in Inghilterra.

## RECLAMI

Ogni reclamo dovrebbe essere in prima istanza indirizzato a:

### Servizio Reclami

Ufficio Italiano dei Lloyd's  
Corso Garibaldi, 86 - 20121 Milano - Italia  
Fax no.: +39 02 6378 8857  
E-mail: [servizioreclami@lloyds.com](mailto:servizioreclami@lloyds.com) o [servizioreclami@pec.lloyds.com](mailto:servizioreclami@pec.lloyds.com)

Il soggetto deputato alla gestione del reclamo ne confermerà ricezione per iscritto entro cinque giorni lavorativi dall'effettiva data di ricevimento. Un riscontro formale circa l'esito del reclamo verrà fornito al reclamante entro quarantacinque giorni lavorativi dalla data di ricezione.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, ovvero non abbia ricevuto riscontro alcuno decorso il termine di quarantacinque giorni, potrà avvalersi della procedura prevista dall'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), trasmettendo la propria doglianza al Regolatore, come segue:

### Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)

via del Quirinale 21 - 00187 Roma - Italia  
Tel.: 800 486661 (dall'Italia)  
Tel.: +39 06 42021 095 (dall'estero)  
Fax: +39 06 42133 745 oppure +39 06 42133 353  
E-mail: [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it)

Maggiori informazioni oltre ai dettagli circa le modalità di presentazione dei reclami all'Istituto sono disponibili sul sito IVASS, accessibile tramite il seguente link:

<http://www.ivass.it>

Il dipartimento responsabile presso i Lloyd's della gestione dei reclami è il seguente:

### Complaints Team

Lloyd's  
One Lime Street  
London EC3M 7HA  
United Kingdom  
Telephone no.: + 44 (0)207 327 5696  
E-mail: [complaints@lloyds.com](mailto:complaints@lloyds.com)

La procedura sopra illustrata non pregiudica in alcun modo il diritto del reclamante di adire le vie legali od affidarsi a strumenti alternativi di mediazione o a quanto contrattualmente previsto.



## LLOYD'S 100,000 %

**Sindacati dei Lloyd's:** Numero e percentuale dei Sindacati dei Lloyd's che hanno assunto il rischio per la quota Lloyd's:  
100% NAV1221

### CLAUSOLA DI RESPONSABILITÀ DISGIUNTA

#### **ATTENZIONE contiene informazioni importanti SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE**

La responsabilità di un assicuratore nell'ambito del presente contratto è disgiunta e non solidale con altri assicuratori che partecipano al presente contratto. Un assicuratore è responsabile soltanto per la parte di responsabilità che ha sottoscritto. Un assicuratore non è solidalmente responsabile per la parte di responsabilità sottoscritta da un altro assicuratore. Un assicuratore non è altresì responsabile per qualsiasi responsabilità assunta da un altro assicuratore che possa aver sottoscritto il presente contratto.

La parte di responsabilità nell'ambito del presente contratto sottoscritta da un assicuratore (oppure, nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, il totale delle quote sottoscritte dall'insieme dei membri del Sindacato) è indicata nel presente contratto.

Nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è considerato un assicuratore. Ogni membro ha sottoscritto una parte del totale riferito al Sindacato (tale somma corrisponde all'ammontare delle parti sottoscritte dalla totalità dei membri del Sindacato stesso). La responsabilità di ogni membro del Sindacato è disgiunta e non solidale con altri membri. Ogni membro risponde soltanto per la parte di cui si è reso responsabile. Ogni membro non è solidalmente responsabile per la parte di qualsiasi altro membro. Ogni membro non è altresì responsabile per la parte di responsabilità di ogni altro assicuratore che possa sottoscrivere il presente contratto. La sede commerciale di ciascun membro è presso i Lloyd's, Lime Street 1, Londra EC3M 7HA. L'identità di ciascun membro di un Sindacato dei Lloyd's e l'entità della rispettiva partecipazione possono essere richieste al Market Services dei Lloyd's, all'indirizzo sopra menzionato.

Sebbene in vari punti della presente clausola ci si riferisca al "presente contratto" al singolare, dove le circostanze lo richiedano tale espressione deve essere letta come riferita a più contratti, quindi in forma plurale.

LMA5096

**LLOYD'S**

**SCHEDA DI COPERTURA**  
(17/11/2016 – 31/12/2017)

---

- 1. Contraente:** **Q BROKER INSURANCE & SERVICES SRL**  
**VIA LANZONE, 31**  
**20123 MILANO (MI)**  
**C.F / P.I.: 09693420961**
- 
- 2. Oggetto dell'Assicurazione**
- Responsabilità Civile Professionale derivante dall'attività di Broker / Agente Assicurativo svolta dagli Assicurati come da questionario datato 17/11/2016 che forma parte integrante della presente polizza
- 
- 3. Assicurati**
- Responsabile Intermediazione                      GIUDICE ROSARIO
- 
- 4. Somme Assicurate**
- Limite di indennizzo in aggregato e per sinistro, inclusi costi e spese di cui all'art. 1917 del Codice Civile                      €    2.500.000,00
- 
- 5. Franchigie**
- Franchigia fissa per sinistro                      €            1.500,00
- 
- 6. Informazioni**
- Introiti lordi previsti preventivi per l'anno amministrativo 2017                      €            100.000,00
- 
- 7. Retroattività**
- 17/11/2016
- 
- 8. Condizioni Aggiuntive**
- **Condizioni** come da **TESTO DI POLIZZA** allegato
-

**LLOYD'S**

---

**9. Clausola Broker (Art. 14 CGA)**

- F.C.V. Broker Srl – Corso Concordia, 8 – 20129 – Milano (MI)

---

**10. Ex Matters**

- Esclusione atti, fatti e/o circostanze note all'Assicurato
- 

**L'Assicurato / Contraente**

---

**LLOYD'S**

**ASSICURAZIONE della RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE  
del BROKER / AGENTE DI ASSICURAZIONI**

**DEFINIZIONI**

Le Parti attribuiscono il seguente significato alle parole usate:

- CONTRAENTE: la persona fisica, lo Studio o la Società che stipula l'Assicurazione per conto dell'Assicurato;
- ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, ovvero la persona fisica, lo Studio o la Società indicata nel Questionario, nonché i responsabili della intermediazione, i dipendenti, i collaboratori e le persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.
- ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione;
- ASSICURATORE: alcuni sottoscrittori dei Lloyd's;
- PARTI: Gli Assicuratori e il Contraente e/o Assicurato.
- PREMIO: la somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore;
- RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro;
- SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione,
- SCOPERTO O FRANCHIGIA: l'ammontar percentuale o fisso che rimane a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro e che non potrà essere assicurato da altri;
- TERZI: tutte le persone diverse dall'Assicurato, con esclusione del coniuge e dei figli dell'Assicurato e dei familiari con lui conviventi;
- COLLABORATORI: qualsiasi persona fisica che opera per conto dell'Assicurato in qualità di dipendente, di lavoro subordinato, di apprendistato anche durante periodi di prova, di addestramento, di formazione o di "stage", in relazione all'esercizio dell'attività dichiarata;
- PERIODO DI ASSICURAZIONE: s'intende il periodo indicato in polizza.
- INDENNIZZO: la somma dovuta dagli Assicuratori ai sensi della presente polizza per capitale, interessi e spese. Qualunque sia il numero delle persone danneggiate, il limite di indennizzo - o il sottolimito, quando applicabile - resta unico e invalicabile in ogni circostanza e a qualsiasi titolo, anche nel caso di corresponsabilità tra più persone assicurate con il presente contratto. In assenza di altre indicazioni, il limite o il sottolimito di indennizzo per l'assicurazione della responsabilità civile professionale è fissato in una somma massimale per ogni periodo di assicurazione; tale massimale rappresenta l'esborso cumulativo massimo cui l'Assicuratore è tenuto, per capitale, interessi e spese, complessivamente per tutte le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato, e da questi regolarmente denunciate all'Assicuratore, durante uno stesso periodo di assicurazione.
- QUESTIONARIO: il formulario attraverso il quale gli Assicuratori prendono atto di tutte le notizie e informazioni ritenute necessarie per la valutazione del Rischio, fermo l'obbligo dell'Assicurato di comunicare tutte le informazioni a lui note che potrebbero avere influenza sulla valutazione del Rischio da parte degli Assicuratori anche ai sensi degli Artt. 1892-1893-1894 del Codice Civile. Il Questionario forma parte integrante del presente contratto.



### **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

**Art. 1) Premio e regolazione dei premio.**

Il premio indicato è sempre dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate e anche quando viene determinato in via provvisoria all'inizio di un periodo di assicurazione e in via definitiva al termine dello stesso periodo. I premi possono essere pagati tramite l'intermediario dell'assicurazione. Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi o parametri variabili, all'inizio di ogni periodo di assicurazione l'Assicurato paga un premio provvisorio. Al termine del periodo di assicurazione, si calcola il premio effettivo in base alle variazioni intervenute negli elementi o parametri considerati, fermo l'eventuale premio minimo che è dovuto all'Assicuratore in ogni caso. A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione di un anno o della minor durata convenuta, l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Assicuratore

i dati necessari per la regolazione del premio.

La differenza tra il premio effettivo e il premio provvisorio deve essere pagata all'Assicuratore nei 15 giorni successivi alla data del relativo atto di regolazione. Negli stessi termini l'Assicuratore paga la differenza che dovesse

risultare a suo carico, tenuto conto del premio minimo eventualmente stabilito.

L'inosservanza dei suddetti obblighi di comunicazione e di regolazione causa l'automatica sospensione della copertura assicurativa fino al giorno in cui la regolazione è soddisfatta, mentre il premio provvisorio pagato per il successivo periodo di assicurazione viene considerato in conto o a garanzia di tale regolazione, salvo il diritto dell'Assicuratore di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Se il contratto è già cessato, l'inosservanza dei suddetti obblighi fa decadere l'obbligazione dell'Assicuratore per i danni riferibili al periodo per il quale la regolazione del premio non è stata soddisfatta, fermo sempre il diritto dell'Assicuratore di agire giudizialmente.

**Art. 2) Durata del contratto – Senza Tacito rinnovo**

Il Contratto terminerà alla sua naturale scadenza senza disdetta o preavviso da parte degli Assicuratori o dell'Assicurato,

**Art. 3) Aggravamento o diminuzione del rischio**

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento o cambiamento di rischio e si applicano le disposizioni dell'art. 1898 C.C.,

Nel caso di diminuzione del rischio gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o parte di esso a ricezione di tale comunicazione dall'Assicurato e si applicano le disposizioni dell'art. 1897 C.C. rinunciando al relativo diritto di recesso.

**Art. 4) Casi di cessazione dell'assicurazione**

In caso di:

- (a) fallimento dell'Assicurato,
- (b) alienazione dell'attività o fusione della stessa con quella di altri,
- (c) scioglimento o messa in liquidazione della società dell'Assicurato,
- (d) sospensione o radiazione dell'Assicurato dall'Albo professionale,

l'assicurazione cessa automaticamente, e il rateo di premio relativo alla frazione del periodo di assicurazione non decorsa viene messo dall'Assicuratore a disposizione di chi di diritto. L'assicurazione potrà essere ripresa a condizioni e premio da stabilirsi.

**Art. 5) Comportamento fraudolento**

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara fatti, o circostanze non rispondenti al vero, produce documenti falsi, occulta prove, ovvero promuove o facilita le pretese di terzi, perde il diritto ad ogni indennizzo.

**Art. 6) Comunicazioni all'Assicuratore –Variazioni del contratto**

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato devono essere fatte con lettera raccomandata, fax o posta elettronica all'indirizzo dell'Assicuratore direttamente o per il tramite dell'intermediario.

Qualunque variazione del contratto deve risultare da atto sottoscritto dalle Parti contraenti.



Art. 7) Coassicurazione e delega

Se il rischio è ripartito tra più assicuratori si applicano le disposizioni dell'art. 1911 C.C. In tal caso il termine "Assicuratore" sta ad indicare tutti e ciascuno degli assicuratori, ma ogni comunicazione inerente al contratto deve essere trasmessa dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società Lloyd's all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria.

Art. 8) Rischi esclusi

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- (a) che si verifichino o insorgano in occasione di guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, requisizione, sequestro, salvo che l'Assicurato provi che l'evento dannoso non ebbe alcun rapporto con detti avvenimenti;
- (b) verificatisi in connessione con fenomeni di radioattività, con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- (c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, a vibrazioni o rumori; i danni conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, oppure ad alterazione, impoverimento o contaminazione di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- (d) che derivino, o che risultino, o che siano la conseguenza di
  - asbesto, o qualsiasi materiale che contenga amianto in qualsiasi forma o quantità;
  - la presente, potenziale, presunta o possibile formazione, crescita, presenza, emissione o dispersione di qualsiasi tipo di fungo, muffa, spora o microtossina di qualsiasi tipo.

Si precisa che tale esclusione trova applicazione semprechè tali danni siano determinati da fatti non direttamente imputabili a inadempimento ad un obbligo di natura professionale.

- (e) **Clausola OFAC** - L'assicuratore non sarà tenuto a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente Polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali l'Assicuratore debba comunque attenersi.

Art. 9) Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti ha la facoltà di recedere dal contratto dando all'altra un preavviso scritto di 30 giorni. In caso di recesso dell'Assicuratore, questo, ottenuti i dati per la regolazione del premio ai sensi dell'art. 1) che precede, restituisce la parte del premio netto relativo al periodo di assicurazione non goduto fermo restando il premio minimo pattuito.

Art. 10) Norme di legge

Per tutto quanto non è diversamente regolato valgono le norme di Legge Italiana in materia.

Art. 11) Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto il Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo ove ha sede l'Assicurato.

Art. 12) Domande Giudiziali

La rappresentanza processuale passiva è stata conferita dagli Assicuratori dei Lloyd's al Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's. Pertanto, ogni domanda giudiziale relativa a quanto stabilito nella presente assicurazione dovrà essere proposta contro "gli Assicuratori dei Lloyd's", che hanno assunto il rischio derivante dal presente contratto di assicurazione in persona del Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's.

Art. 13) Pagamento del premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive (art. 1901 C.C.).

**LLOYD'S**

Art. 14) Clausola Broker

Con la conclusione del presente contratto l'Assicurato conferisce al Broker o Agente di Assicurazioni indicato nella Scheda di Copertura il mandato a rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione.

Gli Assicuratori hanno conferito al Coverholder indicato nel Modulo l'incarico di ricevere e trasmettere la relativa corrispondenza. E' convenuto pertanto che:

- a. Ogni comunicazione fatta dal Coverholder al Broker o Corrispondente dei Lloyd's sarà considerata come fatta all'Assicurato;
- b. Ogni comunicazione fatta dal Broker o Corrispondente dei Lloyd's al Coverholder sarà considerata come fatta dall'Assicurato.

Quanto sopra non si applica alle modalità di denuncia dei Sinistri, regolamentate dall'articolo 11 che resta invariato e confermato.

Gli Assicuratori accettano che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker o Corrispondente dei Lloyd's.

Art. 15) Sinistri in serie

In caso di Sinistri in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di Danni a più persone, la data in cui ha luogo il primo Sinistro regolarmente denunciato agli Assicuratori sarà considerata come data di tutti i successivi Sinistri, seppur notificati all'Assicurato in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione. Restano fermi i disposti dell'art. 8) in quanto applicabili.

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto, anche per conto delle persone assicurate, dichiara di approvare specificatamente le disposizioni contenute nei sotto richiamati articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:

Art. 1 – Regolazione del premio (sospensione dell'assicurazione in caso di inosservanza)

Art. 2 – Durata del contratto – Tacito rinnovo

Art. 3 – Aggravamento o diminuzione del rischio

Art. 4 – Casi di cessazione dell'assicurazione

Art. 8 – Rischi esclusi

Art. 11 – Foro competente

Art. 13) Clausola di cancellazione polizza per mancato pagamento del premio

**L'ASSICURATO O IL CONTRAENTE**



### **CONDIZIONI PARTICOLARI**

L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato, e da questi regolarmente denunciate agli Assicuratori, durante il periodo di assicurazione in corso.

Art. 1) **Dichiarazioni dell'Assicurato**

Le dichiarazioni e le informazioni rese dall'Assicurato per iscritto prima della stipulazione di questo contratto ed in occasione dei rinnovi o delle proroghe dello stesso, formano la base di questa assicurazione e fanno parte integrante del contratto a tutti gli effetti.

Art. 2) **Oggetto dell' Assicurazione – formula Claims Made – Retroattività illimitata - Garanzia automatica Postuma**

**2.1 Clausola operativa di copertura della responsabilità civile professionale**

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'intermediario assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento a Terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge nell'esercizio dell'attività di intermediazione, come dichiarata dall'Assicurato nella Proposta Questionario, in conseguenza a negligenze e errori professionali, ovvero a negligenze, errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori o persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, incluse le persone fisiche e le società, iscritte nella sezione E.

Nei termini suddetti, l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante ai legali rappresentanti, eventuali amministratori delegati e direttori generali delle società iscritte alla sezione B del registro, dall'esercizio delle rispettive funzioni perché riconducibili all'attività professionale di intermediario prevista dalle norme vigenti

La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato sia regolarmente iscritto all'Albo o Registro professionale del relativo Ordine, Ruolo, Istituto o Registro e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano.

**2.2 Formula Claims made**

L'Assicuratore risponde qualunque sia l'epoca in cui la negligenza, errore professionale o infedeltà sia stata commessa a condizione che la conseguente richiesta di risarcimento sia per la prima volta presentata all'Assicurato, e da questi regolarmente denunciata all'Assicuratore, durante il periodo di assicurazione in corso.

**2.3 Garanzia Postuma Automatica**

Nel caso di cessazione automatica della presente assicurazione, così come nel caso in cui a scadenza del Periodo di Assicurazione il presente contratto non venisse rinnovato tra le Parti, è stabilito che gli Assicuratori saranno tenuti a coprire l'integrale risarcimento dei danni di Terzi che siano occorsi nel periodo di svolgimento dell'attività di intermediazione dell'Assicurato (periodo che termina alla data di scadenza del presente contratto di assicurazione), ancorché denunciati nei tre anni successivi alla cessazione del Periodo di Assicurazione previsto.

Il limite di Indennizzo per tale copertura postuma è fissato nella misura di EUR 1,000,000 per ogni sinistro, con il limite globale annuale di EUR 1,500,000.

La garanzia di cui sopra è automatica. Gli Assicuratori conservano tuttavia il diritto di rivalsa sull'Assicurato. E' inoltre stabilito che, fatto salvo il caso di infedeltà, l'Assicurato può esercitare l'opzione di derogare a tale diritto alla rivalsa degli Assicuratori qualora ciò venga da Lui espressamente richiesto entro 30 giorni dalla data di cessazione del periodo assicurato e che il seguente premio addizionale venga pagato:

- nel caso di persona fisica assicurata: premio addizionale pari al 50% del premio dell'ultima annualità.
- nel caso di persona giuridica: premio addizionale pari al 100% del premio dell'ultima annualità.

Rimane comunque inteso tra le parti che nel caso in cui l'Assicurato stipuli un contratto di responsabilità civile professionale con altri Assicuratori avente efficacia dopo la scadenza del presente contratto, la garanzia postuma di cui sopra decade automaticamente per tutte le garanzie prestate dai nuovi Assicuratori che soddisfino i requisiti minimi richiesti per legge.



Art. 3) Limiti Territoriali – Azioni Legali

Limiti Territoriali.

La presente Assicurazione vale per i danni che si verificano e per le richieste di risarcimento che abbiano origine in qualsiasi Paese come indicato nel questionario, a condizione che i fatti da cui derivano detti danni e dette richieste si riferiscano:

1. all'attività professionale svolta dall'Assicurato attraverso i propri uffici in Italia, nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano, eventualmente anche per clienti non domiciliati in Italia;
2. all'attività svolta nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea in regime di Libera Prestazione di Servizi;
3. all'attività professionale diretta svolta occasionalmente dall'Assicurato all'estero, senza che ivi abbia stabilito uffici in cui sia direttamente o indirettamente interessato, limitatamente a prestazioni rese a clienti in Italia.

Azioni Legali

La presente Assicurazione risponde esclusivamente per richieste di risarcimento fatte valere, in sede giudiziale, arbitrale o extragiudiziale, nei Paesi indicati nel questionario.

Restano in ogni caso confermati i disposti degli articoli 10 e 11 delle Condizioni Generali.

Art. 4) Garanzia Assicurativa

**4.1 Garanzie sempre operanti:**

Ai termini, condizioni e limitazioni tutti del presente contratto, l'assicurazione è estesa anche ai rischi seguenti:

**(A) Altro Broker**

Nei casi in cui l'assicurato agisca congiuntamente con un altro Broker di assicurazioni o riassicurazioni, l'assicurazione - fermo il disposto dell'art. 2055 C.C. - è operante, limitatamente alla quota di pertinenza dell'Assicurato, anche in caso di negligenza, imprudenza o imperizia di tale altro Broker (e delle persone che con questi operano in qualità di soci, contitolari, amministratori, dirigenti, procuratori, impiegati) se, nel periodo di assicurazione in corso, ne deriva una richiesta di risarcimento contro l'assicurato da parte di Terzi a titolo di responsabilità civile imputabile all'Assicurato in proporzione della sua quota di partecipazione

**(B) Perdita di documenti**

Qualora, durante il periodo di assicurazione in corso ed entro il territorio italiano, si verifichi la perdita, lo smarrimento, il danneggiamento o la distruzione per qualunque causa (esclusi i rischi elencati all'art. 8 delle Condizioni Generali) di documenti di proprietà dell'Assicurato ovvero tenuti in deposito o in custodia da lui direttamente o da taluna delle persone menzionate all'art. 2 che precede, l'assicurazione comprende:

- (1) la responsabilità civile derivante all'Assicurato a seguito di detti eventi;
- (2) il rimborso delle spese necessarie per la sostituzione o il restauro dei documenti andati perduti, smarriti, danneggiati o distrutti, purché tali spese siano comprovate da fatture o note di debito approvate da persona competente da nominarsi dall'Assicurato e dall'Assicuratore di comune accordo.

Ai fini di questa garanzia aggiuntiva, per documenti s'intende ogni genere di documenti pertinenti all'attività professionale dichiarata, esclusi però titoli al portatore, biglietti di lotterie e concorsi, banconote, titoli di credito, titoli ed effetti negoziabili, carte valori, valori bollati.

Limitatamente alla voce (2) che precede, sono altresì esclusi: dischi, nastri ed altri supporti di immagazzinamento o archiviazione di dati.

Il sinistro deve essere denunciato all'Assicuratore nei tre giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza.

**(C) Emissione di documenti**

Si intendono assicurati dal presente contratto i rischi derivanti dalla emissione di contratti inerenti all'attività espletata (e.g., polizze, estensioni, appendici, documenti relativi ai rami assicurativi per i quali l'Assicurato è abilitato ad operare) a condizione che tali emissioni siano autorizzate dagli assicuratori rispettivamente interessati.



**(D) Ritardi nei versamenti dei premi**

Si intende assicurata dal presente contratto la responsabilità civile derivante all' Assicurato, a causa di forza maggiore, per l' involontario ritardato pagamento di premi per conto di clienti o di altre inadempienze nei confronti degli stessi per le quali abbia ricevuto formale mandato o abbia assunto precisi impegni scritti.

**(E) Divulgazione di informazioni**

Si intende assicurata dal presente contratto la responsabilità civile derivante all' Assicurato per divulgazione di informazioni di terzi, compresi i clienti, qualora la conoscenza di tali informazioni sia riconducibile all' espletamento dell' attività professionale.

**(F) Ingiuria e diffamazione**

Si intende assicurata dal presente contratto la responsabilità civile derivante all' Assicurato a cagione di ingiuria o diffamazione commesse dall' Assicurato stesso durante l' esercizio dell' attività professionale definita in Polizza.

**(G) Forme pensionistiche complementari**

Si intende assicurata dal presente contratto la responsabilità civile derivante dall' Assicurato per danni eventualmente arrecati a Terzi e cagionati per negligenze, errori professionali o inosservanza di leggi, regolamenti e discipline nello svolgimento di attività relative a forme pensionistiche complementari, quali la raccolta di contribuzioni/premi a fondi pensione aperti a contribuzione definita, costituiti da imprese assicuratrici del ramo vita.

**4.2 Garanzie operanti solo se espressamente richiamate e concordate tra le Parti (altrimenti escluse):**

Secondo quanto dichiarato nel Questionario, e qualora la presente estensione sia indicata in polizza, il presente contratto si intende esteso a coprire la responsabilità civile derivante all' Assicurato per errori, negligenze o omissioni occorsi durante lo svolgimento di attività di gestione dei poteri di accettazione di rischi Lui conferiti o concessi da parte di alcuni Assicuratori dei Lloyd's di Londra o di altre compagnie di assicurazione. In mancanza di tale esplicita estensione questa attività si intende esclusa.

**Condizione dello studio**

A prescindere da quanto previsto dalle condizioni generali e speciali di polizza, rimane convenuto che la presente assicurazione viene estesa alla copertura della responsabilità civile dell'Assicurato per morte, lesioni personali e danni materiali a cose ed animali cagionati a terzi e derivanti dalla negligenza dell'Assicurato nella gestione e conduzione dei locali precisati nella scheda di polizza, presso i quali viene svolta l'attività professionale oggetto dell'assicurazione. Sono comunque esclusi dalla copertura i danni derivanti da o attribuibili a:

lavori di manutenzione straordinaria

attività non direttamente riconducibili all'attività professionale oggetto dell'assicurazione

installazione e manutenzione di insegne

qualsiasi dipendente dell'Assicurato (ivi inclusi i soci e amministratori dell'Assicurato)

qualsiasi inquinamento o contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo.

Relativamente alla suindicata estensione di copertura, gli Assicuratori non risponderanno per somme in eccesso a Euro 500.000,00 per singolo Sinistro e in aggregato per il Periodo di Assicurazione, quale sub-limite di risarcimento si intende compreso nel Massimale di polizza indicato nella Scheda di Copertura e non in aggiunta allo stesso.

Art. 5) **Limite di indennizzo - Spese - Franchigia**

L'assicurazione è prestata, per l'insieme delle garanzie previste dal presente allegato, fino alla concorrenza massima complessiva del limite di indennizzo fissato per ogni periodo di assicurazione.

Sono inoltre a carico dell'Assicuratore le spese sostenute, previo suo consenso scritto, per resistere alle richieste di risarcimento o alle azioni promosse contro l'assicurato.

Si applica il disposto dell'art 1917, terzo comma, del Codice Civile.

Prima che l'Assicuratore paghi un indennizzo o incorra in spese per l'assistenza e la difesa legale,

l'Assicurato deve sostenere a suo carico le spese entro l'ammontare della franchigia, che non può essere coperta da altre assicurazioni.

In ottemperanza ai dispositivi dell' ISVAP rimane comunque convenuto tra le Parti che l'inserimento della franchigia non può essere opposto dalla Compagnia ai Terzi danneggiati che devono ricevere, nel limite dei massimali garantiti, l'integrale ristoro del danno subito.

Gli Assicuratori si impegnano dunque a definire tutti i sinistri, anche per importi inferiori alla Franchigia prevista dalla presente Polizza, conservando il diritto di rivalsa nei confronti dell' Assicurato. L'Assicurato sin d'ora da ampio ed irrevocabile mandato agli Assicuratori a trattare e definire tali sinistri e perciò si impegna e si obbliga

**LLOYD'S**

a rimborsare la somma anticipata per suo conto entro e non oltre 15 giorni dalla relativa richiesta.  
Se l'Assicurato sostiene delle spese derivanti dalla opportunità di rimediare ad eventuali atti derivanti da errori professionali garantiti a termini dell'art. 2 delle presenti Condizioni particolari, gli Assicuratori si obbligano a rimborsare tali spese all'Assicurato anche in assenza di richieste di risarcimento, purché l'Assicurato dimostri con adeguata documentazione la validità di tali spese e l'esistenza dei presupposti per l'operatività delle garanzie, ferma la franchigia prevista. Tale previsione è subordinata alla preventiva autorizzazione scritta degli Assicuratori.

Art. 6) Esclusioni

Oltre a quanto previsto all'art. 8) delle Condizioni Generali, l'assicurazione non vale:

- 6.1 per i danni causati da dolo dell'Assicurato fatto salvo il caso di infedeltà dei dipendenti, collaboratori o persone del cui operato l'intermediario assicurato deve rispondere a norma di legge, incluse le persone fisiche e le società, iscritte nella sezione E
- 6.2 In caso di insolvenza dell'Assicurato;
- 6.3 In caso di insolvenza di Assicuratori o di imprese di assicurazione;
- 6.4 in relazione ad attività diverse da quella professionale dichiarata;
- 6.5 per richieste di risarcimento già presentate all'Assicurato prima dell'inizio del periodo di assicurazione in corso;
- 6.6 per situazioni e circostanze suscettibili di causare o di aver causato danni a terzi, già note all'Assicurato all'inizio del periodo di assicurazione in corso, ovvero già da lui denunciate al suo precedente Assicuratore della responsabilità civile professionale;
- 6.7 per danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali, malattie o malori, e per danneggiamenti a cose, determinati da fatti non direttamente imputabili a inadempimento ad un obbligo di natura professionale;

Art. 7) Denuncia dei danni

L'assicurato è tenuto, entro quindici giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza:

- a) sottoporre all'Assicuratore ogni richiesta di risarcimento presentatagli;
- b) a dar notifica all'Assicuratore per iscritto:

o di ogni comunicazione o diffida da lui ricevuta, in cui un terzo esprima l'intenzione di attribuire all'Assicurato una responsabilità civile professionale;

o di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare danni a terzi a titolo di responsabilità civile professionale;

e tale notifica, se data all'Assicuratore nei termini suddetti, sarà a tutti gli effetti trattata come richiesta di risarcimento presentata e regolarmente denunciata durante il periodo di assicurazione in corso. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art.1915 C.C.). L'Assicurato è inoltre tenuto a rendere, a richiesta dell'Assicuratore, tutte le informazioni e l'assistenza del caso.

Art. 8) Diritti ed obblighi delle Parti in caso di danno

Senza il previo consenso scritto dell'Assicuratore, l'assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni o sostenere spese al riguardo. L'Assicuratore ha facoltà di assumere in qualsiasi momento la gestione delle vertenze in qualunque sede, a nome dell'Assicurato. Tuttavia l'assicurato non è tenuto a resistere a un'azione legale se questa non sia considerata contestabile da un legale qualificato da nominarsi di comune accordo dall'Assicurato e dall'Assicuratore.

Senza il previo consenso dell'Assicurato, l'Assicuratore non può pagare risarcimenti a terzi. Qualora però l'assicurato opponesse un rifiuto a una transazione raccomandata dall'Assicuratore preferendo resistere alle pretese del terzo o proseguire l'eventuale azione legale, l'Assicuratore non sarà tenuto a pagare più dell'ammontare per il quale riteneva di transigere, oltre alle spese legali e di giudizio sostenute col suo consenso fino alla data in cui l'assicurato ha opposto detto rifiuto, previa deduzione della franchigia convenuta e fermo in ogni caso il limite di indennizzo stabilito.

**LLOYD'S**

- Art. 9) Diritto di surrogazione  
L'Assicuratore è surrogato, fino a concorrenza dell'indennizzo liquidato, in tutti i diritti di rivalsa dell'Assicurato. Nei confronti dei dipendenti dell'Assicurato, tali diritti di rivalsa saranno fatti valere soltanto se essi hanno agito con dolo.
- Art. 10) Altre assicurazioni  
Qualora esistano altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e a risarcire gli stessi danni, l'assicurazione prestata col presente allegato opererà a secondo rischio e cioè per quella parte dei danni e delle spese che eccederanno il massimale o i massimali previsti da tali altre assicurazioni.
- Art. 11) Garanzia a favore degli eredi  
In caso di morte dell'Assicurato unico titolare, l'assicurazione continua fino alla sua naturale scadenza a favore degli eredi purché questi ne rispettino le condizioni. Essi possono concordare con l'Assicuratore le condizioni e il premio per il rinnovo o la proroga, anche se l'attività dovesse cessare.
- Art. 12) Notifica al Ministero  
Qualora, per effetto dei disposti degli articoli 2) e 9) delle Condizioni Generali o per qualunque altro motivo previsto dalla legge, una delle Parti dovesse intimare disdetta del presente contratto, copia della disdetta dovrà essere inviata (a cura di chi l'ha intimata) al Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, Direzione Generale delle Assicurazioni Private, Albo dei mediatori di assicurazione, a mezzo di raccomandata a.r. con preavviso di non meno di 30 giorni dalla data del timbro postale.  
Per tutto quanto non regolato dalle condizioni particolari contenute nel presente allegato, valgono i disposti, le definizioni e le condizioni generali figuranti nel contratto.
- Art. 13) Clausola di notifica di cancellazione da parte dei Sottoscrittori  
Questa polizza potrà essere cancellata da parte dei sottoscrittori per mancato pagamento del premio entro 60 giorni dalla data di effetto di tale polizza tramite notifica per iscritto all' Assicurato e/o al broker dell' Assicurato. Verrà presupposto che tale notifica sia dovutamente ricevuta il giorno dopo l' invio via posta se spedita con lettera prepagata indirizzata al corretto ultimo conosciuto indirizzo dell' Assicurato e/o del Broker dell' Assicurato. A scanso di equivoci la notifica conterrà la specifica della data di cancellazione non meno di 30 giorni dalla data della notifica stessa. Il pagamento del premio ai Sottoscrittori dopo la data di cancellazione non costituirà un atto di ristabilimento della polizza a meno che non sia espressamente accordato per iscritto dai Sottoscrittori.  
In caso di cancellazione, il premio sarà dovuto ai Sottoscrittori su base pro-rata per il periodo in cui i Sottoscrittori avevano dato copertura al rischio. Ad ogni modo, nel caso in cui i Sottoscrittori ricevano notifica al momento o prima della data di cancellazione di qualsiasi tipo di perdita, sinistro, avvenimento o circostanza che potrebbe dar luogo a sinistro, allora l' intero premio dovrà essere pagato immediatamente ai Sottoscrittori.

#### **L'ASSICURATO O IL CONTRAENTE**

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto, anche per conto delle persone assicurate, dichiara di approvare specificatamente le disposizioni contenute nei sotto richiamati articoli delle Condizioni Particolari di Assicurazione:

- Art. 1) Dichiarazioni dell'Assicurato  
Art. 2) Oggetto dell'assicurazione – formula Claims Made – Retroattività illimitata - Garanzia automatica Postuma  
Art. 5) Limite di indennizzo - Spese - Franchigia  
Art. 6) Esclusioni  
Art. 7) Denuncia dei danni  
Art. 13) Clausola di notifica di cancellazione da parte dei Sottoscrittori

**L'ASSICURATO O IL CONTRAENTE**

**LLOYD'S**

(Valida solo se richiamata nella scheda di copertura)

**CLAUSOLA DI ESTENSIONE ALL' ATTIVITA' DI  
" COVER-HOLDER "**

**Premesso** che l'Assicurato ha fornito all'Assicuratore la documentazione riguardante appositi "accordi" (i.e., *binding authority, binder, cover, open cover*, o comunque denominati) dallo stesso stipulati con determinati Sottoscrittori dei Lloyd's e/o con altri Assicuratori/Riassicuratori identificati, i quali lo hanno autorizzato ad emettere e rilasciare documenti di assicurazione/riassicurazione per loro conto nella categoria di affari rispettivamente specificata in ciascuno di detti "accordi",

**Si conviene** di estendere l'assicurazione, nei limiti, nei termini e con le modalità del contratto di cui il presente atto fa parte integrante, alla responsabilità civile professionale che possa gravare sull'Assicurato nella sua qualità di detentore e gestore di detti "accordi", con esclusione di quelli non resi noti all'Assicuratore con adeguata documentazione .

Resta in ogni caso inteso, a completamento delle Esclusioni previste nelle Condizioni Particolare del contratto, che l'assicurazione non vale :

1. per danni conseguenti ad apprezzamenti e valutazioni tecnico-assuntive dei rischi applicati agli "accordi";
2. per danni dovuti a negativo andamento tecnico degli affari applicati agli "accordi", alla loro sinistralità, o al risultato del loro esercizio;
3. per danni imputabili a crisi finanziaria, insolvenza, a fallimento, a commissariamento o a liquidazione coatta di tutti o taluno dei Sottoscrittori, Assicuratori o Riassicuratori;
4. per la responsabilità civile che possa gravare sull'Assicurato nella sua eventuale qualità di agenzia di sottoscrizione di affari assicurativi e/o riassicurativi ( "underwriting agency" ) ;
5. per danni derivanti da affari assunti e applicati a taluno di detti "accordi" prima della data in cui il medesimo ha effetto, oppure dopo la data in cui il medesimo - con o senza l'assenso dell'Assicurato- sia stato dichiarato sospeso o cessato dai Sottoscrittori, dagli Assicuratori o dai Riassicuratori ;
6. per la responsabilità civile che possa gravare sull'Assicurato nella sua eventuale qualità di assuntore di rischi assicurativi e/o riassicurativi in proprio .

Salvo quanto precede, restano invariate tutte le condizioni, definizioni e disposizioni figuranti nel contratto e nei relativi allegati .

Il sovrappremio per questa estensione è già compreso nel premio del contratto.

**L'ASSICURATO O IL CONTRAENTE**

**LLOYD'S**

**DELEGA E RIPARTO**

L'assicurazione è ripartita per quota fra le Società in appresso indicate; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società Lloyd's all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

Ogni modifica al contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.

Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per il pagamento dei premi di polizza, che verrà effettuato nei confronti di ciascuna Coassicuratrice.

**RIPARTO: LLOYD'S (Delegataria)**

(Condelegataria)  
(Coassicuratrice)  
(Coassicuratrice)  
(Coassicuratrice)  
Totale 100/100  
QUOTA  
PREMIO  
NETTO  
ACCESSORI  
IMPONIBILE  
TASSE  
GOVERNATIVE  
TOTALE  
LLOYD'S  
TOTALE

**L'ASSICURATO O IL CONTRAENTE**



**INSURANCE PLACEMENT AGENCY**  
Lloyd's Correspondent

**PROFESSIONAL INDEMNITY  
INSURANCE**

**ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE  
PROFESSIONALE DEL  
BROKER ED AGENTE DI ASSICURAZIONI**



**INSURANCE PLACEMENT AGENCY**

Lloyd's Correspondent

*This Proposal must be completed in ink by a Partner, Principal or Director of the Firm. Unless the Proposal is fully completed a quotation cannot be given. The completion and signature of this Proposal does not bind either the Proposer or Insurers to complete a Contract of Insurance.*

*If there is insufficient space to answer any question please use an additional sheet of the Firm's headed paper and attach it to this Form. (Please indicate question number).*

*Please Enclose any brochures issued by the Firm.*

*Words in the singular include the plural and words in the plural include the singular.*

*Words in the masculine include the feminine and words in the feminine include the masculine.*

*The word Firm as used herein shall mean Firm, Practice or Company.*

Questo questionario deve essere compilato da un socio, consigliere o dirigente della Società proponente. Se il questionario non è compilato in tutte le sue parti non sarà possibile fornire una quotazione. La compilazione e firma del questionario non comporta obbligo né del proponente né degli assicuratori di perfezionare il contratto di assicurazione.

Se non sussiste spazio sufficiente per rispondere alle domande, usare dei fogli di carta intestata della Società da allegare alla proposta, indicando il numero della domanda per cui si stanno fornendo ulteriori spiegazioni.

Si prega di allegare, se ne esistono, brochures della Società.

Parole al singolare includono il plurale e viceversa; parole al genere maschile includono il femminile e viceversa.

La parola Società viene intesa come Società, Studio Associato, Società di capitali.



**INSURANCE PLACEMENT AGENCY**  
Lloyd's Correspondent

**PROFESSIONAL INDEMNITY - RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE**

1. **Name of the Firm to be insured**  
(including any former Firm for which cover is required)  
Nome della Società da assicurare (compreso nome di Società precedenti per le quali sia richiesta l'assicurazione)

Q BROKER INSURANCE & SERVICES SRL

2. **Professional business of the Firm**  
Attività Professionale della Società

SOCIETA' DI BROKERAGGIO

3. (a) **Date of commencement of current Firm:** 17.11.2016  
Data di inizio attività della Società attuale  
(b) **Date of commencement and cessation of former Firm:** not applicable (n.a.)  
Data di inizio e cessazione attività della Società precedente  
(c) **Reason for cessation of former Firm:**  
Ragioni per la cessazione della Società precedente

4. **Address of Firm (all addresses must be shown, together with the name of the person responsible for work at each office):**  
Indirizzo della Società (Indicare tutti gli indirizzi, specificando il nome del responsabile di ogni ufficio)

VIA LANZONE, 31 - 20123 MILANO

5.	a)	<b>Names in full of all Directors/Partners/Principal</b> Nome completo di tutti i Dirigenti/Soci/Amministratori	<b>Qualifications</b> Qualifiche	<b>Date obtained</b> Data di nomina	<b>How long Director/Partner/Principal of this firm</b> Da quanto tempo Dirigente/Socio/Amministratore della Società attuale	<b>If less than 5 years experience in current occupation give details of previous occupations</b> Se da meno di 5 anni in carica presso la Società proponente, fornire dettagli di attività precedenti
		GIUDICE ROSARIO	RAPPRES. LEGALE RESPONS. INTERMEDIAZIONE			

- (b) **If sole Director/Partner/Principal please answer the following:**  
**Is this a part time occupation?**  
**If YES, please give brief details of current full time occupation.**  
Se Amministratore unico della Società proponente, specificare se trattasi

YES/NO



**INSURANCE PLACEMENT AGENCY**  
Lloyd's Correspondent

di attività Part Time  
Se SI, fornire dettagli dell'Attività principale.

6. **Please give total number of:**  
Indicare numero totale di:

**Directors/Partners/Principal/Consiglieri d'amministrazione/Soci** 2  
**Managers / Dirigenti** 1  
**Qualified Staff/Personale Qualificato**  
**Other Staff (excl. Adm.)/Altro personale (escl. Amministrativo)** 1  
**Administrative Staff (typists, etc)/Personale Amministrativo (dattilografi etc.)**  
**Part-time agency staff (Self employed persons)/Personale Part Time – lavoratori autonomi**

7. (a) **Give a full description of the Firm's activities and indicate the approximate percentage of gross income/fees received from each activity.**  
Fornire descrizione completa delle attività della Società e indicare le percentuali degli introiti/parcelle relativi alle diverse attività

SOCIETA' NEO-COSTITUITA

(b) **Are you involved in any process of manufacture, construction, alteration, repair, installation or sale or supply of materials and equipment, other than in a pure consultancy capacity as described above?**

**If YES, please supply full details.**

Siete coinvolti in processi di Produzione, Costruzione, Alterazione, Installazione, Vendita o Fornitura di materiale e attrezzature, oltre che per pura attività di consulenza come sopra descritto?

Se SI, fornire dettagli

NO

(c) **Do you anticipate any major changes in your activities in the next twelve months?**

**If YES, give full details.**

Prevedete cambiamenti nelle vostre attività nei prossimi 12 mesi?

Se SI, fornire dettagli.

NO



**INSURANCE PLACEMENT AGENCY**  
Lloyds Correspondent

8. (a) *Is the Firm or any Director/Partner/Principal a member of a consortium or joint venture?*

E' la Società o suoi Dirigenti/Soci/Amministratori membro di Consorzi o Associazioni d'impresa? **NO**

- (b) *Has the Firm or any Director/Partner/Principal previously been a member of a consortium or joint venture*

E' stata in passato la Società o suoi Dirigenti/Soci/Amministratori membro di Consorzi o Associazioni d'impresa? **NO**

**N.B. Consortia and joint ventures are excluded. If the answer to (a) or (b) is YES special arrangements must be made with the Insurers. Please provide the name of the consortium or joint venture, the date of formation, the names of the other members and their respective capacities in the consortium or joint venture: and copies of any contracts or agreements.**

Consorzi e Associazioni d'Impresa sono esclusi; se la risposta ad "a" o "b" è SI, accordi speciali vanno stipulati con gli Assicuratori; si prega di fornire nome del Consorzio o Associazioni d'Impresa, data di costituzione, nomi degli altri membri e rispettive funzioni, copia di Contratti e/o accordi.

9. *Do you require this insurance to provide protection for legal actions first brought:*  
Richiedete che la presente assicurazione dia copertura per azioni legali iniziate presso

- (a) *only in the Courts of Italy?* **SI**  
Solo nei tribunali Italiani?

- (b) *in the Courts of Italy and the European Community?*  
Nei tribunali Italiani e della Comunità Europea?

- (c) *in Courts anywhere in the World other than the U. S.A. and Canada/*  
In tribunali ovunque nel mondo con esclusione di U.S.A. e Canada

- (d) *anywhere in the World*  
Ovunque nel mondo

**N.B. Do not assume you cannot be sued in the U.S.A. or Canada. It is recommended that you seek professional advice before answering this question.**

Non dovete assumere che sia impossibile venire portati in giudizio in U.S.A. o Canada, e' consigliabile chiedere

un parere legale prima di rispondere a questa domanda.



INSURANCE PLACEMENT AGENCY

Lloyd's Correspondent

10. **Do any activities involve overseas work whether directly or indirectly?**  
Avete attività che comprendono lavori all'estero, direttamente o indirettamente?

NO

**If YES, give full details, including proportion of turnover, income or fees derived from this work.**

Se SI, fornire dettagli, compresi Fatturato, Ricavi o Parcelle derivanti da tali attività

11. **Please give the total annual gross fees received in each of the last five financial years:** Indicare Ricavi lordi per ciascuno dei passati 5 esercizi finanziari

	ITALIA	ESTERO
2015		
2014		
2013		
2012		
2011		

- (b) **Estimated gross fees for the current incomplete financial year**  
Ricavi Lordi previsti per il corrente esercizio finanziario non concluso

- (c) **Estimated gross fees for the next financial -year** € 100.000  
Ricavi Lordi previsti per il prossimo esercizio finanziario

- (d) **Largest annual fee received from any- one client** €  
La più grande parcella pagata da un singolo cliente in un anno

- (c) **Please give the date of your financial year end**  
Indicare la data in cui termina il Voostro esercizio finanziario

**N.B. Your reply to this question will be treated in the strictest of confidence and purely for Insurers' purposes**  
Le Vostre risposte verranno trattate con la massima discrezione, e solo per conoscenza degli Assicuratori.



**INSURANCE PLACEMENT AGENCY**  
Lloyd's Correspondent

- 12) Please give details of the annual gross premiums placed by the Proposer or on their behalf by intermediaries and gross commissions and /or fees earned by the Proposer in the following classes for the last complete Financial Year.  
Premiums Commissions/  
Placed Fees Earned

Si prega precisare la suddivisione delle commissioni percepite in base alle attività svolte dall'Assicurato durante l'ultimo anno.

- |    |   |                             |
|----|---|-----------------------------|
| 1) | Commercial Insurance (ex. motor)<br>Rami danni (escluso RCA/ARD)  | EUR _____ EUR _____         |
| 2) | Commercial Motor<br>RCA/ARD                                       | EUR _____ EUR <u>10'000</u> |
| 3) | Aviation/Marine<br>Aviation/Trasporti                             | EUR _____ EUR _____         |
| 4) | Personal Lines (ex. motor)<br>Personal Line (esclusa RCA/ARD)     | EUR _____ EUR <u>7000</u>   |
| 5) | Personal Lines Motor<br>Personal Line RCA/ARD                     | EUR _____ EUR _____         |
| 6) | Life Assurance/Life<br>Assurance Products<br>Vita / Prodotti Vita | EUR _____ EUR <u>5'000</u>  |
| 7) | Pension Products<br>Piani Pensioni                                | EUR _____ EUR _____         |



**INSURANCE PLACEMENT AGENCY**  
Lloyd's Correspondent

- 8) **Investment Products**  
(other than 6) or 7) above) EUR \_\_\_\_\_ EUR \_\_\_\_\_  
Prodotti finanziari (escluso punti 6) e 7) )
- 9) **Reinsurance**  
(Please provide full details below) EUR \_\_\_\_\_ EUR \_\_\_\_\_  
Riassicurazioni
- 10) **Mortgage Broking** EUR \_\_\_\_\_ EUR \_\_\_\_\_  
Mutui
- 11) **Building Society Agency** EUR \_\_\_\_\_ EUR \_\_\_\_\_  
Intermediazione immobiliare
- 12) **Other, Please specify below** EUR \_\_\_\_\_ EUR 1500  
Altro . Specificare TUTTA CEEALC

- 13 (a) **Does the Firm enter into any written Agreements or operate under any published conditions of engagement or letter of appointment outside the usual contractual or implied conditions of engagement or service for the professional business of the Firm as described in Question 2?**

**If YES, please enclose copies.**

La Società stipula/partecipa ad accordi scritti, condizioni di contratto scritte, lettere di mandato, all'infuori delle usuali condizioni contrattuali, accordi, mandati o servizi normalmente applicati nell'attività descritta al precedente punto 2? **NO**  
Se Sì, fornire dettagli e copie di tali accordi

- (b) **Does the Firm issue any brochures/literature, etc. describing or offering the services of the Firm?**

**If YES, please enclose copies.**

La Società pubblica/distribuisce brochures o libretti descrittivi dei propri servizi? **NO**  
Se Sì, allegare copie.

- 14. Is any work for which you are responsible (in the widest possible meaning of the term) carried out by person who is not an employee of the Firm?**



INSURANCE PLACEMENT AGENCY

Lloyd's Correspondent

E' alcun lavoro del quale siete responsabili (nel più ampio significato possibile) affidato a persone non dipendenti della Società?

If YES, please state  
Se SI, indicare

NO

Assignment team members may be self-employed, with a contract and framework agreement with Aragon Partners and, in the great majority of cases, they work exclusively for Aragon Partners. All assignments are led by a Partner of Aragon Partners

- (a) **brief details of work carried out by them:**  
brevi dettagli dei lavori a loro affidati
- (b) **what steps you have taken to ascertain whether they carry and maintain adequate insurance to cover their liability for such work:**  
Provvedimenti presi per accertarvi che tali non-dipendenti abbiano un'adeguata copertura assicurativa per i suddetti lavori
- (c) **the amount of the indemnity provided by that insurance;**  
Il massimale assicurato da tale Polizza/e
- (d) **the percentage of the Firm's gross income/fees paid to such persons.**  
La percentuale di introiti/parcelle lordi pagata a tali persone dalla Società

15. (a) **Does the Firm or any Director/Partner/Principal have an association with or a financial interest in any other firm or organisation (other than as a share or stockholder in a Publicly Quoted Company)**  
Ha la Società o alcuno dei suoi Dirigenti/Soci/Amministratori rapporti con, o interessi finanziari in, altre Società o organizzazioni (diverse da quote o azioni di Società quotate pubblicamente)?

NO

- (b) **Has the Firm or any Director/Partner/Principal had an association with or a financial interest in any other firm or organisation (other than as a share or stockholder in a Publicly Quoted Company)?**  
La Società o suoi Dirigenti/Soci/Amministratori hanno avuto in passato rapporti con, o interessi finanziari in, altre Società o organizzazioni (diverse da quote o azioni di Società quotate pubblicamente)?

NO

**If the answer to (a) or (b) is YES, give full details of the nature of the association or interest together with the dates, names, businesses and addresses of the firms and/or organisations.**

Se la risposta ad "a" o "b" e' SI, indicare dettagli sulla natura del rapporto o interesse con date, nomi, attività e indirizzi dell'altra Società/organizzazione



**INSURANCE PLACEMENT AGENCY**  
Lloyd's Correspondent

16. **Have you been insured consecutively over the past five years?**  
Siete stati assicurati consecutivamente negli ultimi 5 anni?

NO

17. **Please give the following**  
Indicare

- (a) **Name of current Insurers**  
Assicuratore attuale.....
- (b) **Limit of Indemnity**  
Massimale assicurato.....
- (c) **Excess applicable**  
Scoperti/franchigie.....
- (d) **Expiry date**  
Data di scadenza.....

**NB. If not currently insured, please give these details relative to the latest year that insurance was carried.**

Se attualmente non assicurati, indicare i dati relativi all'ultimo anno in cui assicurati

18. **Has any Insurer ever in respect of the Firm, its current Directors/Partners/Principal and/or its former Directors/Partners/Principals:**

Un assicuratore ha mai nei confronti della Società, dei suoi attuali o precedenti Dirigenti/Soci/Amministratori ?

- (a) **Declined to Insure** NO  
Rifiutato copertura assicurativa
- (b) **Imposed special terms** NO  
Imposto condizioni speciali
- (c) **Cancelled or avoided a policy** NO  
Cancellato o annullato una Polizza

**If any answer is YES, please give full details.**  
Se una delle risposte e' SI, fornire dettagli



**INSURANCE PLACEMENT AGENCY**  
Lloyds Correspondent

19. **Have any claims, successful or not, for professional negligence, error or omission been made against the Firm or its present Directors/Partners/Principal or employees (whether insured or not)?**

Vi è mai stata una richiesta di risarcimento, liquidata o meno, per Responsabilità Civile Professionale, Errori o Omissioni, nei confronti della Società o dei suoi attuali Dirigenti/Soci/Amministratori o dipendenti

NO

**If YES, give full details and amounts involved or paid.**  
Se SI, indicare dettagli e cifre pagate o coinvolte

20. **Are any of the Directors/Partners/Principal or employees, after enquiry, aware of any circumstances which are likely to give rise to a claim against the Firm or its predecessors in business or any of its present or former Directors/Partners/Principals or employees**

Sono i Direttori/Soci/Amministratori o dipendenti a conoscenza, dopo aver richiesto informazioni, di qualsivoglia circostanza che possa dare adito a sinistro contro la Società o i suoi predecessori nell'attività o contro alcuno dei suoi attuali o precedenti Direttori/Soci/Amministratori o dipendenti?

**If YES, give full details.**  
Se SI, indicare i dettagli

NO

21. **For what limits of indemnity do You require quotation?**  
Per quale Massimale richiedete la quotazione?

**N.B. The limit of indemnity effected provides protection in the aggregate during the policy year. This must be considered when assessing your requirements.**

Il massimale e' inteso come aggregato per anno assicurativo. Questo deve essere tenuto in considerazione prima di stabilire il massimale da richiedere

€ 2.500.000

22. **Do you require any, of the following extensions:**  
Richiedete alcuna delle seguenti estensioni?

(a) **Libel and Slander?**  
Inguria e Diffamazione?

NO



**INSURANCE PLACEMENT AGENCY**  
Lloyds Correspondent

- (b) **Dishonesty of Employees?** NO  
Disonestà/Infedeltà dei Dipendenti?
- (c) **Loss of Documents?** No  
Perdita di documenti
- (d) **Unintentional Breach of Copyright?** NO  
Violazione non intenzionale dei Diritti d'Autore?
- (c) **Unintentional Breach of Confidentiality?** No  
Violazione non intenzionale del segreto d'ufficio?

**If the answer to any of the above is YES, are You aware of any past or current claims, or circumstances which may give rise to a claim in respect of any extension requested whether insured or not?**

Se avete risposto SI ad una delle domande precedenti, siete a conoscenza di attuali o passate richieste di risarcimento o circostanze che potrebbero provocare un sinistro in rispetto all'estensione/i richiesta/e

**If YES, please give full details.**  
Se SI, indicare i dettagli

#### IMPORTANT NOTICE CONCERNING DISCLOSURE

**It is Your duty to disclose all material facts to Insurers. A material fact is one that is likely to influence a prudent Insurer's judgement and acceptance of your proposal. If Your proposal is a renewal, it would also include any change in facts previously advised to Insurers. If you are in any doubt about facts considered material, disclose them.**

E' vostro dovere dichiarare tutti i "fatti materiali" concernenti il rischio, all'Assicuratore. Un "fatto materiale" è una circostanza che può influenzare la decisione dell'Assicuratore di sottoscrivere o meno il rischio. Se il vostro questionario è per un rinnovo, devono essere dichiarati all'Assicuratore qualsiasi cambiamenti nei "fatti materiali" rispetto alla copertura precedente. Se avete dubbi sull'importanza o meno di "fatti materiali" è meglio dichiararli.

**FAILURE TO DISCLOSE could prejudice your rights to indemnity in the event of a claim or cause Insurers to avoid Your Policy.**

Il mancato adempimento di detto obbligo potrà rendere la polizza invalidabile, o potrà gravemente pregiudicare i Vostri diritti in caso di sinistro.

**I/We declare that the statements and particulars in this Proposal are true and that I/we have not misstated or suppressed any material facts. I/We agree that this Proposal, together with any other information supplied by, me/us, form the basis of any Contract of Insurance effected thereon. I/We undertake to inform Insurers of any material alteration to these facts occurring before completion of the Contract of Insurance.**

Dichiaro/dichiariamo che le affermazioni e i particolari contenuti in questo questionario sono veritieri e corretti e che non ho/abbiamo esposto erroneamente o omesso alcuni dei "fatti materiali". Convengo/conveniamo che questo Questionario, insieme alle altre informazioni fornite da me/noi sono la base di qualsiasi contratto di assicurazione che sarà concluso. Mi/ci



**INSURANCE PLACEMENT AGENCY**  
Lloyd's Correspondent

impegno/impegniamo di informare l'assicuratore di qualsiasi cambiamento ai "fatti materiali" che dovesse manifestarsi prima della stipula del contratto.

*Dated/Datato* 17/11/2016

*For and on behalf of (Insert Name of Firm)/* **BROKER INSURANCE & SERVICES**  
*Per conto di (nome della Società)*

*Signature of Director, Partner or Principal/* **ROSS GIULIO**  
*Firma del Dirigente/Socio o Rappresentante della Società*

*Name of signatory (please print)/* **CIVILES ROSARIO**  
*Nome di chi ha firmato in stampatello*

**A COPY OF THIS PROPOSAL SHOULD BE RETAINED BY YOU FOR YOUR RECORDS**

Una copia del Questionario dovrebbe essere da voi conservata

# INFORMATIVA

## AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N.196

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito denominato "Codice"), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue.

### 1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento

- è diretto all'espletamento da parte degli assicuratori dei Lloyd's of London (di seguito denominati "Lloyd's") delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione del contratto e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui i Lloyd's sono autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- può anche essere diretto all'espletamento da parte dei Lloyd's delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi dei Lloyd's stessi;

### 2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Il trattamento

- è realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità tutela;
- È effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- È svolto dall'organizzazione del titolare e da società di fiducia, il cui elenco è disponibile presso il Titolare, che sono nostre dirette collaboratrici e che operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento di dati personali, obbligati ad adempiere in proprio alla normativa in materia di tutela di protezione dei dati personali. Si tratta in modo particolare di società che svolgono servizi di assunzione rischi, archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela, svolgimento di sopralluoghi, perizie, gestione e liquidazione sinistri.

### 3. CONFERIMENTO DEI DATI

La raccolta dei dati può essere effettuata presso l'interessato ovvero presso società accreditate presso i Lloyd's che svolgono per nostro conto compiti di natura assuntiva (agenti, subagenti, broker).

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, motorizzazione civile), limitatamente ai dati personali richiesti in forza di dette leggi, regolamenti o normativa comunitaria;
- obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; limitatamente ai dati personali contenuti nella modulistica Lloyd's;
- facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso.

### 4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali

- nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- nei casi di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

### 5. COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero delle Attività produttive, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); altri enti pubblici. Inoltre i dati potranno essere comunicati ad altri enti in sede di partecipazione a bandi di gara per fornire nostre referenze e a società residenti al di fuori dell'Unione Europea (per es. Canada), che garantiscono un adeguato livello di sicurezza nel trattamento dei dati personali, che per conto dei Lloyd's effettuano controlli sull'assenza di sanzioni internazionali. Tali soggetti operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento di dati personali, e sono obbligati ad adempiere in proprio alla legge; l'elenco dei destinatari delle comunicazioni dei dati personali è disponibile presso l'ufficio del Rappresentante Generale, e può essere gratuitamente messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta scritta al Titolare al numero di fax 02 63788850, o all'indirizzo email servizioclienti@lloyds.com, ai sensi dell'art 7 del Codice.

### 6. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal Titolare o dal Responsabile la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della modalità e delle finalità del trattamento; di venire a conoscenza della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; di ottenere gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Codice; di essere messo a conoscenza dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, o di incaricati; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della Legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. L'esercizio dei diritti dell'interessato può essere esercitato secondo quanto stabilito dall'art. 8 del Codice

### 7. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Titolari del trattamento in ambito italiano sono i Lloyd's nella persona del loro Rappresentante Generale per l'Italia, con sede a Milano in Corso Garibaldi, 86.

Il Responsabile per le istanze dell'interessato è l'IT Manager domiciliato per la funzione in Corso Garibaldi, 86 - Milano, e presso la sede legale potrà essere visionato l'elenco aggiornato degli altri Responsabili del trattamento.

### CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Preso atto dell'informativa di cui sopra,

ed ai sensi dell'art. 23 e 26 del Codice, Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per i trattamenti di dati strettamente necessari per le operazioni e servizi da Lei richiesti e più precisamente per:

- il trattamento dei dati "sensibili" per le finalità di cui al punto 1, lett. a) dell'informativa e nelle modalità di cui al punto 2. La informiamo che i dati sensibili oggetto del trattamento possono essere, per esempio, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute<sup>1</sup>;
- la comunicazione dei dati sensibili alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1, lett. a) della medesima informativa o obbligatori per legge;

Luogo

L'interessato

Data

Nome e Cognome leggibili

Firma

- lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

Luogo

L'interessato

Data

Nome e Cognome leggibili

Firma

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati oggetto di trattamento e come essi vengono utilizzati. Ha, altresì, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento ricorrendo i motivi di cui all'art. 7 del Codice richiamati nel punto 6 dell'informativa.

<sup>1</sup> Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte dei Lloyd's di ulteriori dati sensibili, Le sarà richiesto un consenso scritto di volta in volta.



Lloyd's Corso Garibaldi, 86 20121 Milan Italy  
Tel +39 02 637 888 1 Fax +39 02 637 888 50

[www.lloyds.com](http://www.lloyds.com)